



Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione
Dirigente: dott.ssa Alessia Ricciardi
Ufficio Formazione, Relazioni Sindacali e Gestione Presenze P.T.A.
Capo dell'Ufficio: Margherita Zeno
ufficio.presenze@uniparthenope.it
direzione.generale@pec.uniparthenope.it

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Dirigenti
Al Direttore della Biblioteca
Ai Capi degli Uffici
Ai Segretari dei Dipartimenti
A tutto il Personale T. A.
Alle Organizzazioni Sindacali
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria

Trasmissione tramite protocollo informatico TITULUS

Oggetto: Introduzione dell'istituto dell'assenza dal lavoro del personale universitario per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19.

Com'è noto, l'art. 31, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, relativo alle Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19, ha disposto, a decorrere dal 23/03/2021 che: *"L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio"*.

Con la Legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, sono state apportate modifiche a tale Decreto Legge ed in particolare all'art. 31, comma 5, il quale prevede testualmente che: *"L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio"*.

Dalla lettura interpretativa, di ordine sistematico e logico, delle norme predette è emerso un dubbio ermeneutico, circa la corretta individuazione del termine iniziale di concessione dell'assenza



giustificata e retribuita al personale degli enti universitari per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19.

Onde evitare un possibile stravolgimento della disciplina in parola, questa Direzione Generale ha chiesto un chiarimento in merito al Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di assicurare l'uniformità interpretativa ed applicativa delle norme.

Tanto premesso, si comunica che questa Amministrazione considererà giustificata l'assenza dal lavoro, giornaliera e/o oraria, per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio, a partire dal 23/03/2021, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021, salvo diverso e successivo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il personale che prima dell'emanazione della presente, abbia già giustificato l'assenza dal servizio giornaliera e/o oraria per la somministrazione del vaccino contro il Covid – 19, con altro istituto contrattuale, può chiedere al Direttore di Dipartimento\Capo dell'Ufficio di sostituire l'istanza, presentando il modello di "Permessi retribuiti" ed allegando relativa certificazione di avvenuta vaccinazione. Il permesso andrà poi presentato all'Ufficio Formazione, Relazioni Sindacali e Gestione Presenze P.T.A. tramite protocollo informatico Titulus.

Si ribadisce, dunque, che nell'eventualità in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica esprima parere negativo alla concessione della giustifica in argomento, per il periodo compreso dal 23/03/2021 al 21/05/2021, le istanze pervenute e riferite a tale lasso temporale saranno considerate nulle. I richiedenti procederanno, in tale eventualità, a giustificare l'assenza con altro istituto contrattuale.

Infine, si comunica che i dati personali acquisiti, ai fini della giustificazione dell'assenza per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19, saranno trattati dall'Ateneo nella stretta osservanza del principio di limitazione della finalità, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), del GDPR.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mauro ROCCO)